CAMERA DEI DEPUTATI N. 2254

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DIANA

Modifiche ad alcune disposizioni delle leggi 24 marzo 1958, n. 195, e 20 dicembre 1973, n. 831, relative ai magistrati addetti al Consiglio superiore della magistratura

Presentata il 16 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 5, secondo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, stabilisce che per conseguire le idoneità all'ulteriore valutazione ai fini della nomina a magistrato di cassazione, i magistrati di corte di appello devono avere compiuto almeno dieci anni di attività negli uffici giudiziari.

Tale requisito, diretto a consentire che il magistrato sia valutato ai fini del conseguimento della qualifica indicata con riferimento all'attività giudiziaria – requirente o giudicante – e non a quella amministrativa, è venuto meno, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124, ma solamente nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia; si è infatti stabilito che, sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993, ai fini del secondo comma dell'articolo 5 della legge n. 831 del 1973, soltanto l'attività amministrativa svolta dai magistrati presso il Ministero di grazia e giustizia è equiparata a quella svolta negli uffici giudiziari.

Una deroga siffatta, limitata soltanto a quei 121 magistrati che sono in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, è in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Da tale principio discende, infatti, che la legge deve trattare in maniera eguale situazioni eguali ed in maniera « razionalmente » diversa situazioni diverse.

Orbene, il diverso trattamento previsto dalla norma, che si propone di modificare, per i magistrati addetti a svolgere funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia realizza esclusivamente un privilegio per costoro ed è del tutto irragionevole.

Vi sono magistrati che svolgono compiti assimilabili all'esercizio dell'attività giudiziaria (si vedano i magistrati addetti alla Corte costituzionale, quelli addetti all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura) e che si vedono esclusi dall'equiparazione riconosciuta ai magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia.

Altrettanto irragionevole è il diverso trattamento previsto per i pochi magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri: costoro svolgono delicate funzioni amministrative, di livello quanto meno pari a quello dei magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La modifica che si propone è diretta, dunque, anzitutto ad evitare che la deroga introdotta con il citato articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 64 del 1990 appaia soltanto come privilegio per i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia.

Con la legge 12 aprile 1990, n. 74, sono state introdotte radicali modifiche della struttura organizzativa del Consiglio superiore della magistratura, eliminando i magistrati dall'ufficio di segreteria, fatta eccezione per il segretario generale ed il suo vicario, ed introducendo una struttura burocratica all'interno dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio.

Il sistema prefigurato da detta legge non è stato ancora realizzato per mancanza della necessaria copertura finanziaria: pertanto i magistrati addetti alla segreteria sono stati ricollocati in ruolo, ed il Consiglio, rispettando la nuova disciplina, non ha richiesto la loro sostituzione; nel contempo però il Consiglio stesso non è stato messo nella condizione di poter realizzare il nuovo assetto burocratico, non essendo stato approvato, tra l'altro, il regolamento di attuazione né disposta la prescritta copertura finanziaria.

Altrettanto può dirsi con riguardo alla struttura burocratica che il legislatore del 1990 ha voluto prefigurare per l'ufficio studi e documentazione.

L'attuale situazione economico-finanziaria del Paese fa pensare che il progetto previsto dalla legge n. 74 del 1990 rimarrà a lungo inattuato; occorrendo pertanto evitare che l'attività del Consiglio subisca notevoli malfunzionamenti, si impone la modifica della attuale disciplina. Tale modifica comporta il ripristino della presenza dei magistrati nella segreteria del Consiglio superiore della magistratura, abbandonando l'idea del reclutamento dei quattordici « superburocrati ».

Il reclutamento, secondo il sistema che si propone, dovrà essere effettuato mediante concorso per esame e per titoli onde assicurare una garanzia di obiettività nella scelta dei magistrati; le modalità ed i requisiti di partecipazione al concorso saranno previsti con apposito regolamento interno dal Consiglio superiore della magistratura.

Per la scelta del segretario generale e del suo vicario, in considerazione dell'ambito di qualifica entro cui tali magistrati debbono essere individuati e del ruolo di coordinamento e di gestione dirigenziale ad essi affidato, è indispensabile che sia lo stesso Consiglio superiore della magistratura ad individuare discrezionalmente le persone più idonee, magari attraverso una procedura di concorso interno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, come sostituito dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124, è sostituito del seguente:

« Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario l'attività svolta da magistrati non addetti a funzioni giudiziarie e destinati ad esercitare funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio superiore della magistratura, la Corte costituzionale, ovvero la Presidenza del Consiglio dei ministri, è equiparata, ai fini di cui al primo comma, a quella svolta negli uffici giudiziari. ».

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1990, n. 74, è sostituito dal seguente:

« 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato, cui sono conferite funzioni di legittimità, che la dirige, da un magistrato, con qualifica non inferiore a magistrato di appello, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, nonché da quattordici magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale. ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della

legge 12 aprile 1990, n. 74, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La nomina dei quattordici magistrati da destinare alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2, si consegue mediante concorso per esame e per titoli. Con regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura sono stabiliti requisiti e modalità di espletamento del concorso ».

ART. 3.

1. L'articolo 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, è sostituito dal seguente:

« ART. 7-*bis*. – *(Ufficio studi e documentazione)*. — 1. L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto da sei magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello.

2. I magistrati dell'ufficio studi e documentazione sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura e collocati fuori del ruolo organico della magistratura ai sensi dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. La nomina dei magistrati all'ufficio studi e documentazione si consegue mediante concorso per esame e per titoli. Con regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura sono stabiliti requisiti e modalità di espletamento del concorso.

4. Alla cessazione dell'incarico i magistrati addetti all'ufficio studi e documentazione sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. L'incarico ha la durata di quattro anni e cessa alla scadenza del Consiglio che lo ha conferito; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione e può essere rinnovato per una sola volta.

5. All'interno dell'ufficio studi e documentazione e sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza può essere costituito un gruppo di lavoro per la diretta assistenza ai componenti del Consiglio. ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2254
Lire 500